

Roma, 14 Aprile 2020

FIS20182

SM

Oggetto: Applicazione del bonus 100 € per i lavoratori dipendenti. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile u.s, è intervenuta sull'ambito di applicazione del bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo 63, del decreto legge Cura Italia (d.l. 18/2020).

In particolare, la risoluzione evidenzia che il premio **non spetta** per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto il lavoratore:

- ha svolto l'attività lavorativa in **telelavoro** o in **smart working**;
- è stato assente per qualsiasi altro motivo (**ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi**, ecc.).

Ai fini della determinazione dell'importo del *bonus* spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, può essere utilizzato anche il **rapporto tra i giorni di presenza in sede** (indipendentemente dal numero di ore prestate) **effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo**. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall'importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

Il premio spetta al lavoratore, indipendentemente se il contratto è a tempo pieno o part time visto che, anche in quest'ultimo caso, ai fini del calcolo del *quantum* erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili. Qualora il lavoratore abbia più contratti a part-time, resta fermo il limite massimo di 100 euro, e sarà quest'ultimo a individuare il sostituto d'imposta che lo dovrà erogare.

A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell'altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

La risoluzione dell'Agenzia riporta infine una serie di esempi.

Cordiali saluti.